



COMUNE DI BACOLI
(Provincia di Napoli)

Ordinanza Sindacale n. 82 del 26/04/2006 “

Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli rurali”

IL SINDACO

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 883;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954 n. 320;

Considerato che focolai di influenza aviaria da virus H5N1 sono stati riscontrati in volatili selvatici in varie Regioni italiane;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 214 del 14 febbraio 2006, recante "interventi straordinari per attività di prevenzione, monitoraggio ed informazione connesse all'influenza aviaria";

Considerato che il "tavolo tecnico" istituito ai sensi della delibera regionale citata ha individuato il territorio di tre chilometri intorno all'aria umida Campi Flegrei (invaso, lago, fiume, foce, costa) come zona di particolare attenzione ai fini della prevenzione dell'influenza aviaria e della applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti rurali;

Ritenuto necessario adottare le misure di biosicurezza minime indicate dal Settore Veterinario regionale negli allevamenti rurali ricadenti nel territorio individuato;

ORDINA

1. E' fatto obbligo a tutti i detentori di allevamenti rurali ricadenti nel territorio comunale compreso nella fascia di tre chilometri dalla zona umida denominata Campi Flegrei, come indicata nella cartina allegata, registrati ai sensi del D.L.vo 336/99, di applicare nei propri allevamenti le seguenti misure minime di biosicurezza:

- a) deve essere garantita la completa separazione degli anatidi dalle altre categorie di pollame;
- b) tutto il pollame domestico deve essere custodito, per quanto possibile, nei locali di allevamento evitandone l'accesso all'aperto oppure, qualora questo non sia realizzabile le aperture di accesso devono essere protette da doppie reti antipassero;
- e) i volatili devono essere alimentati e abbeverati esclusivamente al chiuso o comunque in luogo coperto;
- d) i volatili non devono essere abbeverati con acque provenienti da serbatoi di superficie cui abbiano accesso volatili selvatici;

e) qualsiasi caso di mortalità anonima dei volatili allevati deve essere immediatamente segnalato al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio;

f) qualsiasi movimentazione di volatili in entrata e uscita dagli allevamenti individuati deve essere preventivamente segnalata al servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

2. I titolari di allevamenti rurali di volatili ricadenti nel territorio comunale eventualmente non ancora registrati ai sensi del D.L.vo 336/99 devono provvedere al più presto alla registrazione presso gli uffici comunali o presso il servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio. A quelli ricadenti nel territorio comunale compreso nella fascia di tre chilometri dalla zona umida specificata al punto 1 si applicano le misure di cui al medesimo punto. La mancata registrazione di un allevamento rurale di volatili comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 32 del D.L.vo 336/99.

DISPONE

che il presente atto venga notificato:

- ai Sigg. Detentori dei allevamenti a vicoli rurali;
dal Servizio Veterinario

- al Comando di Polizia Municipale di Bacoli
- alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio
dalla scrivente Amministrazione.

Il Servizio Veterinario di sanità animale ASL NA2, la Stazione dei Carabinieri competente per territorio ed il Comando della Polizia Municipale del Comune di Bacoli verificheranno la perfetta esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Avv. Antonio COPPOLA